

**OGGETTO: Piano Regolatore Comunale – Approvazione variante parziale n. 19 –Provvedimenti.**

Il Sindaco, prima di iniziare la discussione relativa alla Variante Parziale n.19, dà lettura del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

*“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”*

Il Sindaco dà quindi la parola all'Assessore Geom. Cortassa Carlo, il quale ricorda che:

- il primo Piano Regolatore del Comune di Moretta, successivo all'entrata in vigore della L.R. 05.12.1977 n.56 “ Tutela ed uso del suolo”, fu approvato in data 03.07.1979, con D.P.G.R. n° 5792, e che dopo questo primo strumento urbanistico, si sono succedute tutta una serie di “varianti” sia strutturali che parziali;
- l'ultima Variante Generale è stata approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 a cui è seguita la Variante Parziale n.18 approvata con delibera del C.C. n.2 del 04.04.2013.

L'Assessore Geom. Cortassa riferisce che:

- gli oggetti della Variante Parziale ex art.17, quinto comma, della L.R. 56/1977 al vigente PRGC, erano stati così individuati:
  - prendere atto e adeguare il PRGC al “nuovo” Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con Delibera CC n.50 del 27.12.2012, con il quale si è previsto l'ampliamento dell'area cimiteriale definita nel precedente Piano mediante:
    - una nuova area per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l'inumazione.
    - una nuova area di riserva per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo;
  - approvare ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. l'ampliamento del Cimitero Comunale ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'abitato e comunque non oltre il limite di 50 metri dall'abitato, previo parere favorevole dell'ASL CNI, in quanto data la conformazione attuale del cimitero esistente, in rapporto con la viabilità e le aree residenziali esistenti, non è possibile provvedere altrimenti. Nella fattispecie, l'ampliamento previsto per la realizzazione di tombe private, loculi collettivi e aree per l'inumazione, è previsto in adiacenza a due lati del cimitero esistente per consentire un logico ed agevole collegamento tra le singole zone (esistenti e nuove) ed è inoltre in parte separato dal centro abitato dalla Provinciale per Torino e dalla Via Braida. Ancora, l'area residuale posta tra la Via Braida e il cimitero è composta da un nucleo di poche abitazioni, con solo 4 abitanti residenti, costruite ad una distanza di oltre 100 metri dall'ampliamento previsto. L'area riservata proposta per le sepolture di persone professanti riti diversi dal cattolicesimo è separata dal centro abitato dalla strada Provinciale per Villanova Solaro e dalla Strada Provinciale per Torino;
  - ridefinire la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. e dell'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 come modificato dalla Legge 01.08.2002 n.166;
  - modificare le prescrizioni di intervento su due edifici di limitato interesse, portando gli interventi ammissibili da “ristrutturazione di tipo A” a “ristrutturazione di tipo B” onde permettere un loro adeguato recupero strutturale ed inserimento nel tessuto urbano circostante;
  - modificare la prescrizione contenuta nell'art. 45 - Norme relative alla classificazione di pericolosità geomorfologica del territorio - delle N.T.A. di P.R.G.C., comma 2°, terzo periodo e comma 3° secondo periodo, eliminando l'obbligo di “trascrizione in conservatoria” dell'atto liberatorio di esclusione di ogni responsabilità della pubblica Amministrazione in ordine a persone o cose relativo ad interventi edilizi effettuati nelle aree di dissesto, prendendo atto che gli Uffici dell'Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri non prevedono questo tipo di “trascrizione”.
- per le finalità sopra sintetizzate è stata avviata la formazione di una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., denominata "Variante Parziale n. 19";

- la Regione Piemonte con la L.R. 25.03.2013 n. 3 e con la L.R. 12.08.2013 n. 17 ha di fatto raccordato la normativa nazionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, *Parte Seconda – intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”* – inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo legislativo regionale:
  - l’art. 3 bis, comma 1, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. riporta: *“Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.”*
  - l’art. 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. statuisce che *“l’autorità competente alla VAS è individuata nell’amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della normativa regionale vigente.-*
  - l’art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. precisa che *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”*.

L’Assessore Geom. Cortassa riassume quindi l’iter procedimentale che ha portato all’adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19:

- con Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2014 l’Amministrazione Comunale, in qualità di Amministrazione proponente, ha provveduto ad adottare il *“Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”*, predisposto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina di Saluzzo, incaricati della redazione della Variante Parziale n.19 al P.R.G.C., inteso quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente, conseguenti all’attuazione della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., al fine di adottare, sentito il parere degli Enti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la Variante alle fasi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l’Organo Tecnico Comunale attraverso la riunione tecnica del 11.03.2014, acquisiti i pareri della Provincia di Cuneo, dell’Arpa e dell’Asl CN1, ha svolto i lavori relativi alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in argomento le cui risultanze sono riportate nel Provvedimento Finale dell’Organo Tecnico dal quale emerge, senza alcuna eccezione, che la proposta di Variante Parziale n. 19 al PRGC non determina effetti significativi sull’ambiente tali da comportare la necessità di sottoposizione della Variante stessa alle successive fasi relative al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica previste ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008 e ha disposto l’esclusione della Variante Parziale n. 19 al PRGC dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, invitando il Comune a tenere conto, nell’ambito della formazione del progetto preliminare della Variante Parziale n. 19, dei contributi del settore gestione risorse del territorio della Provincia di Cuneo, Settore Gestione del Territorio, dell’Arpa Piemonte, Struttura Complessa Dipartimento provinciale di Cuneo, e dell’Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo;
- nella seduta del 11.02.2014 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla predisposizione del Progetto Preliminare della Variante Parziale n.19;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2014 si è deliberato di:
  - di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica, sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Provvedimento Definitivo dell’Organo Tecnico Comunale per la V.A.S. in data 11.03.2014, di esclusione della Variante Parziale n. 19 dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

- adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., a firma degli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina composto dei seguenti elaborati:
  - El. A1 - Relazione illustrativa in variante
  - El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
  - El. D4 – Tavola 4bis – Planimetria del centro storico - P.R.G.C. in variante;
- di approvare ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis), della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., l'ampliamento del Cimitero Comunale, così come individuato negli elaborati tecnici del Progetto Preliminare della Variante Parziale n.19, ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'abitato e comunque non oltre il limite di 50 metri dall'abitato, previa richiesta di parere all'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo.

L'Assessore Geom. Cortassa, inoltre, dà atto che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. successivamente è stato:

- depositato unitamente alla delibera di adozione presso gli Uffici Comunali.
- pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 26/07/2014 fino al 25/08/2014, con termine per la presentazione di osservazioni e proposte al 25/08/2014.
- pubblicato sul sito internet del Comune <http://www.comune.moretta.cn.it>.
- trasmesso, con nota n. 4180 del 26.07.2014, alla Provincia di Cuneo affinché si pronunci in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante nonché per la verifica di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati.
- trasmesso, con nota n. 4187 del 28.07.2014, all'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo, per l'emissione del parere previsto dall'art.27, comma 6 bis, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii.

L'Assessore Geom. Cortassa rende noto che:

- nel termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro il 25/08/2014, non sono pervenute osservazioni;
- la Provincia di Cuneo ha fatto pervenire la Delibera della Giunta Provinciale n. 130 del 02.09.2014 con il parere favorevole sulla compatibilità della Variante Parziale n.19 con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati facendo però rilevare che la modifica delle prescrizioni di intervento edilizio sui due edifici, (da “ristrutturazione di tipo A” a “ristrutturazione di tipo B”) non rispetta la condizione prevista dall'art.17, comma 5 lettera h), invitando il Comune a stralciare o rivedere tale modifica;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo, con nota datata 12.09.2014, ha espresso parere favorevole all'ampliamento del cimitero esistente ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis), della L.R. 56/1977 e ss.mm.i.

L'Assessore Geom. Cortassa riferisce che:

- preso atto del parere della Provincia di Cuneo, si è provveduto a recepire le indicazioni espresse e ad apportare gli adeguamenti del caso agli elaborati del Progetto Preliminare della Variante Parziale n.19 al P.R.G.C., adottati con la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2014, stralciando la parte relativa al mutamento degli interventi edilizi ammissibili sui due edifici.
- nella seduta del 24.09.2014 la Commissione Urbanistica Comunale ha espresso parere favorevole alla approvazione del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.19 al P.R.G.C.
- le modifiche apportate dalla presente variante non mutano l'impianto normativo del P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012 e non producono effetti riconducibili ad una variante strutturale;
- il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. in quanto le modifiche introdotte:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/1977;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. n. 56/1977;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
  - i) non riguardano nuove previsioni insediative, e non necessitano di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche e pertanto non è stata predisposta la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti e viene confermata la capacità residenziale esistente di mc. 904.107 risultante dall'elaborato Relazione Illustrativa modificata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte” della Variante Generale approvata con D.G.R. n. 12-4648 del 01 ottobre 2012;
- lo schema del presente provvedimento e i relativi allegati tecnici costituenti il Progetto Definitivo della Variante Parziale n.19 sono già stati pubblicati sul sito web del Comune di Moretta - Sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio ai sensi dell'art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

L'Assessore Geom. Cortassa a conclusione del suo intervento propone al Consiglio Comunale, per conseguire gli obiettivi che l'Ente si è posti, di:

- approvare il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., redatto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina di Saluzzo, che si compone dei sottoelencati documenti datati settembre 2014:  
El. A1 - Relazione illustrativa in variante  
El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante
- approvare l'ampliamento del Cimitero Comunale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis), della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., così come individuato negli elaborati tecnici della Variante Parziale n.19, ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'abitato e comunque non oltre il limite di 50 metri dall'abitato.

Dopodichè

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore Cortassa;

Esaminati gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.19 sottoposti all'attenzione del presente consesso;

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 della stessa legge.

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 02.09.2014.

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale CN1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Saluzzo, ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis), della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. relativo all'ampliamento del Cimitero Comunale.

Uditi gli interventi \_\_\_\_\_

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla competenza del presente consesso all'approvazione del provvedimento in oggetto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 co. 2 lett. b del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.2.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:  
Presenti n. \_\_\_ – Astenuti n. \_\_\_ – Votanti n. \_\_\_ – Voti favorevoli n. \_\_\_ – Voti contrari n. \_\_\_

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la relazione dell'Assessore Geom. Cortassa e di considerarla parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, in merito agli aspetti in materia ambientale di cui alla L.R. 40/1998 ed al titolo II Dlgs 03.04.2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs 4/2008, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 conclusasi con il Provvedimento Finale dell'Organo Tecnico Comunale di esclusione della Variante Parziale n.19 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art.11 del D.Lgs. 4/08 condiviso con la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16.07.2014.
- 3) Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, l'allegato Progetto Definitivo della Variante Parziale n.19 al P.R.G.C., redatto dagli Architetti Giorgio Rossi e Chiara Avagnina di Saluzzo, che consta dei seguenti elaborati:  
El. A1 - Relazione illustrativa in variante  
El. D3 – Tavola 4 - Azzonamento – P.R.G.C. in variante.
- 4) Di dare atto che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C., come meglio argomentato e precisato nella Relazione Illustrativa allegata e nella relazione dell'Assessore Geom. Cortassa, è da ritenersi parziale ai sensi del 5° comma dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e non presenta i caratteri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.
- 5) Di dare atto, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17, che il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C. è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali.
- 6) Di non essere a conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 19 al P.R.G.C.
- 7) Di incaricare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, ultimo capoverso, della L. 56/77 e ss.mm.ii, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento, corredato dagli elaborati tecnici in questa sede approvati, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma sopra richiamata.
- 8) Di approvare, per le motivazioni relazionate dall'Assessore Geom. Cortassa, l'ampliamento del Cimitero Comunale, ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis, della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., così come individuato negli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante Parziale n.19 al P.R.G.C, ad una distanza inferiore ai 200 metri dall'abitato e comunque non oltre il limite di 50 metri dall'abitato.

DOPODICHE' con successiva e separata votazione espressa in forma palese dai componenti il Consiglio Comunale come segue:

Presenti n. \_\_\_ – Astenuti n. \_\_\_ – Votanti n. \_\_\_ – Voti favorevoli n. \_\_\_ – Voti contrari n. \_

deliberano di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.